

Assicurazione Responsabilità Ambientale da Operazioni di Carico e Scarico presso Terzi con Mezzi Meccanici

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERAMBIENTE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile e responsabilità ambientale connessa ad operazioni di carico e scarico presso terzi con mezzi meccanici.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate in conseguenza di inquinamento causato da operazioni di carico e scarico presso terzi (anche da parte di vettori di cui l'Assicurato si avvalga) dei prodotti dichiarati:

- ✓ Le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o di danni corporali e/o di interruzione di attività;
- ✓ Le spese sostenute per la bonifica e ripristino di suolo e sottosuolo, compresi corpi idrici superficiali e sotterranei.

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Da mancata intenzionale osservanza della legge o delle autorizzazioni;
- ✗ Da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ Da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, occupazione militare;
- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- ✗ Da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- ✗ Da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- ✗ Da fatti noti all'Assicurato alla data di decorrenza dell'assicurazione.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate, i prestatori di lavoro.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell'Unione Europea (compresa la Svizzera).



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato inoltre dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione o comunque entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, per eventi verificatisi durante il periodo di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.